

Quesito:

in riferimento ai requisiti d'idoneità (punto 7.1 lettera "b" del disciplinare di gara): iscrizione Albo nazionale gestori ambientali per la Cat. 1 Classe E (con relative sottocategorie D2, D3, D4, D6 e D7), Cat. 4 classe D e Cat. 5 Classe D. Premesso che la scrivente risulta essere regolarmente iscritta all'Albo per le categorie richieste nel disciplinare, nello specifico alla Cat.1 Classe E comprese le sottocategorie relative allo spazzamento manuale e meccanizzato nonché gestione Centri di raccolta; Cat. 4 Classe F e Cat. 5 Classe F; e rifacendoci all'art.89 comma 10 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii: *"l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art.212 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152"*. Visto che nell'art. suindicato **non vi è alcun diniego per l'avvalimento delle classi, essendo queste requisito economico-finanziario,** per eccesso di zelo

CHIEDE

la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per **le sole classi e sottocategorie richieste.**

Risposta:

In riferimento al quesito del 07/09/2018 inerente la possibilità di ricorrere all'avvalimento per le sole classi e sottocategorie richieste, si chiarisce che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2016, come riporta anche il comma 10 dell'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice Contratti) che specifica che il requisito di iscrizione (non inteso come sola iscrizione ma anche per il possesso delle specifiche categorie) non va in avvalimento.

